



**COMUNE DI CALTANISSETTA**

**REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE CIVICA**

Il presente Regolamento sulla Partecipazione Civica integra gli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto del Comune di Caltanissetta (approvato con D. C.C. n.43 del 21/7/2008) - da art.52 ad art. 61, sostituisce integralmente: il Regolamento del Consiglio Comunale dei ragazzi (approvato con delibera n.39 del 29/04/2004), il regolamento delle Consulte Comunali (approvato con Deliberazione di C.C. n. 91 del 17/12/2014), e il Regolamento della Partecipazione Civica approvato con Deliberazione di GM n.57 del 22/06/2015.

## **CAPO I - Norme generali**

### **Art. 1 – Principi**

La partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica è un elemento di fondamentale importanza per ogni società democratica.

Essa può esprimersi attraverso varie forme e modalità. Tramite il proprio impegno, indipendentemente dall'ambito in cui esso viene espresso, ogni cittadino contribuisce allo sviluppo della comunità.

La partecipazione all'Amministrazione comunale è un diritto, sancito dall'art.118 della Costituzione, che al 4° comma recita "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."

Il presente Regolamento in attuazione dello Statuto del Comune di Caltanissetta persegue i seguenti obiettivi:

- a) contribuire a rafforzare la democrazia e le sue Istituzioni introducendo forme e strumenti di democrazia partecipativa;
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione comunale;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione di cittadini, la capacità progettuale e i processi di attuazione delle politiche locali;
- d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, praticando i principi di sussidiarietà e di solidarietà;
- e) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- f) valorizzare le competenze e le professionalità di cittadini.

### **Art. 2 - Titolari del diritto di partecipazione**

Intervengono nei processi partecipativi i cittadini singoli o associati maggiori di 16 anni (art. 58 Statuto del Comune di Caltanissetta).

### **Art. 3 - Le attività di formazione**

L'amministrazione attiva, stimola e coordina attività di diffusione della cultura della partecipazione e della cittadinanza attraverso:

- a) corsi di formazione gestiti dall'amministrazione comunale o affidati ad associazioni competenti per materia;
- b) materiali di studio e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;

- c) progetti di educazione alla cittadinanza da concordare con le scuole di ogni ordine e grado;
- d) protocolli o convenzioni con università e agenzie formative.

Le attività di diffusione sono finalizzate:

- a) alla promozione della cultura civica e della partecipazione, specialmente tra le nuove generazioni;
- b) alla diffusione della conoscenza delle forme e degli strumenti di partecipazione.

Le attività formative sono dirette ad amministratori pubblici, dipendenti del Comune, cittadine e cittadini singoli e associati.

#### Art. 4 - Forme di partecipazione

Il presente articolo integra le forme e le modalità di consultazione ed iniziative della popolazione del Comune di cui agli artt. da 56 a 61 dello Statuto del Comune di Caltanissetta.

- a) Le forme di partecipazione sono la concretizzazione dei principi di sussidiarietà e di solidarietà e permettono a cittadini, singoli e associati, di essere collaboratori responsabili dell'amministrazione comunale.
- b) Le forme di partecipazione riconosciute dal Comune di Caltanissetta sono riportate nella tabella sottostante, e sono distinte in **Ordinarie** e **Straordinarie**, rispetto alla periodicità della loro convocazione, ed in **Territoriali** e di **Ambito**, rispetto all'estensione del territorio comunale interessato interesse

Forme di partecipazione	Ordinarie	Straordinarie	Territoriali	Ambito
Consulte settoriali (art.54 Statuto Comune CL)/civiche	X			X
Albo delle associazioni (art.55 Statuto Comune CL)	X			X
Assemblee generali (art.56 Statuto Comune CL)/Forum civico		X	X	X
Assemblee di quartiere (art.56 Statuto Comune CL)/Comitati di quartiere		X	X	
Assemblee di categoria e gruppi sociali (art.56)		X		X
Diritto di iniziativa e di comunicazione (art.57 Statuto Comune CL)/Richiesta civica di deliberazione		X		X

Diritto di Udiienza (art.58 Statuto Comune CL)		X		
Referendum consultivo comunale (art.59 Statuto Comune CL)		X		X
Consultazione per via telematica (art.60 bis Statuto Comune CL)		X		X
Istanze, petizioni e proposte (art.61 Statuto Comune CL) /Petizioni popolari		X		X
Bilancio partecipativo e partecipato	X			X
Consiglio Comunale dei Ragazzi	X		X	

c) L'Amministrazione attiva prende in considerazione le proposte inerenti le sopra citate forme.

## **CAPO II - Le forme associative**

La presente sezione integra l'art.55 dello Statuto comunale nella parte in cui è prevista la costituzione dell'albo delle "Libere forme associative".

### **Art.5 - Albo comunale delle Associazioni**

Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto del Comune di Caltanissetta è istituito l'Albo delle forme associative, d'ora innanzi denominate "Associazioni", presso la Segreteria Generale del Comune. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le Associazioni che operano sul territorio del Comune di Caltanissetta.

Per l'iscrizione all'Albo, le Associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) avere sede, anche se decentrata, e attività nel territorio del Comune di Caltanissetta;
- b) ispirarsi ai principi democratici e prevedere la elettività e gratuità delle cariche sociali e degli organi rappresentativi;
- c) essere senza fine di lucro;
- d) essere dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata avente data certa, in conformità con i principi sanciti dall'articolo 18 della Costituzione;
- e) non essere organismi territoriali di partiti o movimenti politici, associazioni sindacali, professionali e di categoria che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati;
- f) aver svolto attività rientranti nell'ambito dello statuto o atto costitutivo o accordo associativo, nell'ultimo biennio;
- g) essere costituita da almeno 2 anni;
- h) essere costituita da almeno 3 soci.

La richiesta di iscrizione all'Albo Comunale delle Associazioni, sottoscritta dal Presidente, o dal Legale Rappresentante dell'associazione, va inoltrata alla Segreteria Generale e deve contenere:

- a) denominazione e indirizzo dell'Associazione;
- b) generalità del Presidente o del Legale Rappresentante;
- c) dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dal precedente, punto 2;
- d) specificazione del settore o dei settori di attività dell'associazione;
- e) indicazione delle Consulte di cui eventualmente l'Associazione intende far parte; ciascuna Associazione può fare parte di due Consulte;
- f) copia dello statuto dell'Associazione o dell'atto costitutivo o dell'accordo associativo;
- g) elenco delle cariche sociali con i relativi nominativi e libro dei soci dell'ultimo anno;
- h) elenco delle attività svolte nell'anno precedente la richiesta di iscrizione all'albo
- i) impegno a comunicare, entro quindici giorni dal loro verificarsi le eventuali variazioni relative allo Statuto, al legale rappresentante, alla sede sociale o altre modifiche.

L'ufficio competente, la Segreteria Generale, cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo ogni anno e provvede:

- a) alle nuove registrazioni, entro venti giorni dalla richiesta, comunicando a mezzo PEC all'associazione, l'avvenuta iscrizione all'Albo Associativo e, qualora questa ne abbia fatto richiesta, la Consulta in cui la stessa è stata inserita;
- b) alla cancellazione delle Associazioni dall'Albo in caso di:
  - richiesta della stessa Associazione;
  - cessazione dell'attività dell'Associazione;
  - perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione;

All'associazione interessata è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990.

## **CAPO III - LE CONSULTE**

### **Art. 6 – Definizione e istituzione**

Il Comune di Caltanissetta riconosce nella partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei gruppi portatori di interessi diffusi uno strumento fondamentale per implementare tutte le forme di democrazia partecipata. A tal fine, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto del Comune di Caltanissetta, si istituiscono consulte tematiche e territoriali con attenzione a tutte le problematiche sociali. Le Consulte promuovono la partecipazione civica all'attività amministrativa comunale nei loro diretti ambiti di riferimento e operano come strumento di partecipazione dei cittadini al governo della comunità locale e, nello specifico:

- rappresentano sedi di confronto, discussione e proposta sui temi specifici;
- svolgono funzioni di impulso e sostegno all'attività dell'Amministrazione cittadina.

L'Amministrazione si impegna a considerarle come organi consultivi periferici rappresentativi di interessi generali specifici o locali.

Il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto del Comune di Caltanissetta, di propria iniziativa e a maggioranza assoluta, istituisce Consulte permanenti su base tematica. La delibera di istituzione di una Consulta, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, ne stabilisce gli ambiti tematici, le modalità di funzionamento, i compiti assegnati, la/le Commissione/i Consiliare/i permanente/i di riferimento e l'Assessorato competente per ambito; questi ultimi possono delegare propri rappresentanti per i rapporti con le Consulte. La proposta di istituire una Consulta può anche essere avanzata con un documento sottoscritto o da almeno 99 cittadini o da parte di un soggetto qualificato portatore di interessi diffusi. Il Consiglio Comunale fa propria la predetta proposta istituendo la Consulta oppure ne motiva il rigetto. Dell'istituzione delle Consulte verrà dato ampio risalto, a cura dell'Amministrazione, con i più idonei mezzi di comunicazione, onde consentire la massima diffusione dell'informazione presso le associazioni e presso l'intera cittadinanza.

### **Art. 7 – Composizione delle Consulte**

Possono aderire alle Consulte:

- a) i singoli cittadini, di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Caltanissetta o che nello stesso esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio;
- b) i soggetti collettivi portatori di interesse (enti no profit, comitati cittadini ecc.), presenti nel territorio comunale.

Gli interessati presentano istanza di partecipazione come membri della Consulta entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nell'area dedicata alla Partecipazione del sito del Comune di Caltanissetta, secondo le modalità indicate nell'avviso stesso.

La Consulta viene costituita con tutti i soggetti interessati che hanno inviato l'istanza di adesione entro il sopra citato termine di scadenza dell'avviso.

Successivamente alla costituzione di una Consulta potranno essere presentare ulteriori istanze di adesione; fermo restando in capo alla Consulta stessa l'onere di aggiornare ogni quattro mesi l'elenco dei partecipanti, pubblicandolo in una apposita sezione del sito internet del Comune di Caltanissetta. I membri delle Consulte partecipano liberamente alle attività e la loro funzione è resa a titolo gratuito.

### **Art. 8 - Funzionamento e organizzazione**

Ciascuna Consulta, nel rispetto del presente regolamento, può:

- a. regolamentare l'organizzazione interna;
- b. convocare assemblee di aderenti alle Associazioni che fanno parte della Consulta stessa per dare informazione in merito all'attività svolta e per richiedere il loro parere sui contenuti da trattare;
- c. convocare Forum civico/Assemblee cittadine per discutere temi riguardanti i propri ambiti di competenza. I Forum civici/assemblee cittadine sono indette dai Portavoce - con avviso pubblico recante data, ora, luogo e oggetto - 15 giorni prima della data fissata e ne è data comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio perché possano intervenire personalmente o con un loro delegato;
- d. interagire con organismi, enti, istituzioni, per richiedere pareri non vincolanti per l'Amministrazione Comunale;
- e. avvalersi della collaborazione di esperti, senza oneri per l'Amministrazione Comunale;
- f. collaborare con le Commissioni Consiliari e con gli Assessorati competenti, ove richiesto;
- g. esprimere pareri non vincolanti e relazioni sulle tematiche sottoposte dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio comunale; tramite il Presidente, dalle Commissioni Consiliari;
- h. proporre all'Amministrazione Comunale interventi per migliorare i servizi negli ambiti di propria competenza;
- i. formulare proposte ed osservazioni alle quali i competenti organi danno risposta entro il termine di 90 giorni. In caso di mancata risposta, il Portavoce della Consulta informa il Presidente del

Consiglio comunale che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, affinché i consiglieri possano assumere le iniziative previste dal regolamento del Consiglio Comunale. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dallo Statuto del Comune di Caltanissetta, dal regolamento del Consiglio Comunale e dal presente Regolamento della Partecipazione civica;

l. promuovere, di concerto con il Sindaco o l'assessore competente per materia, incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore informazione e partecipazione di cittadini e degli enti interessati, per concorrere alla soluzione dei problemi evidenziati;

m. elaborare studi, ricerche, progetti per una migliore conoscenza e valorizzazione del territorio;

n. promuovere, di concerto con il Sindaco o l'assessore competente per materia, incontri con i rappresentanti di altri comuni, della provincia e della regione e di altri enti quando la valenza delle problematiche di competenza non sia circoscritta al territorio comunale.

Per le funzioni consultive e propositive proprie delle Consulte previste dall'art. 54 dello Statuto del Comune di Caltanissetta, di norma non sono previste votazioni sui singoli argomenti o documenti trattati dalla Consulta, ma si privilegia l'espressione articolata dei pareri e delle proposte. Nel caso in cui si dovesse rendere necessario procedere a votazione, il diritto di voto è garantito a ogni singolo aderente.

### **Art.9 - Le consulte settoriali**

Ai sensi dello Statuto del Comune di Caltanissetta, art. 54 comma 1, sono previste le seguenti consulte settoriali a carattere permanente:

- a) Consulta per la viabilità e i trasporti;
- b) Consulta per lo sviluppo economico e l'occupazione;
- c) Consulta dell'ambiente e territorio;
- d) Consulta della cultura;
- e) Consulta del volontariato, terza età, problemi sociali;
- f) Consulta sport e tempo libero;
- g) Consulta scuola ed educazione;
- h) Consulta dei giovani;
- i) Consulta femminile.

Con il presente regolamento, ai sensi dell'art. 54, comma 3 dello Statuto del Comune di Caltanissetta, si prevedono ulteriori consulte settoriali:

- l) Consulta delle pari opportunità e dell'inclusione;
- m) Consulta della disabilità;
- n) Consulta della salute;
- o) Consulta della cultura della convivenza, della tutela e promozione dei diritti umani, della integrazione sociale e comunitaria;
- p) Consulta della tutela e promozione dei diritti e del benessere degli animali.

### **Art.10 - Composizione della Consulta**

Ogni Associazione/Gruppo che fa parte della Consulta è rappresentata da due soggetti (uno titolare, l'altro supplente). I singoli cittadini facenti parte della consulta rappresentano se stessi e non possono delegare un sostituto.

Alle riunioni delle Consulte possono essere invitate persone in grado di dare il loro contributo.

In caso di dimissioni di un componente della Consulta, tali dimissioni devono essere presentate dall'interessato al Portavoce della Consulta, che le inoltra all'ufficio di Segreteria Generale. La Segreteria Generale invita l'Associazione di appartenenza alla sostituzione del suo rappresentante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. Trascorso detto termine, qualora dopo diffida ad

adempiere entro 15 giorni, l'Associazione che non provveda alla designazione viene cancellata dalla Consulta.

### **Art. 11 - Gli organi della Consulta**

Gli organi della Consulta sono il Portavoce della Consulta, il Portavoce supplente e l'Assemblea. Ogni Consulta elegge, nella sua prima convocazione fatta dal Sindaco, per il tramite dell'ufficio di Segreteria Generale, il Portavoce ed un suo supplente a maggioranza assoluta dei votanti nella prima tornata, e relativa nella seconda. L'elezione è effettuata a scrutinio segreto, sulla base di candidature, con voto limitato ad una preferenza. Il Portavoce è coadiuvato dal Segretario verbalizzante nominato dal Portavoce tra i componenti della Consulta.

La carica di Portavoce può essere revocata per grave e ripetuta violazione del comportamento etico relativo all'esercizio delle proprie funzioni. La mozione di sfiducia deve essere presentata da un terzo dei componenti della Consulta e approvata con voto della maggioranza assoluta dei componenti. La motivata mozione di sfiducia va discussa e votata non prima di sette giorni e non oltre i quindici giorni della sua presentazione.

Gli Organi elettivi durano in carica tre anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati consecutivi; restano in carica fino alla elezione dei successori. In ogni caso di cessazione dalla carica, la consulta provvede alla elezione dei nuovi organi entro sessanta giorni.

Gli organi elettivi possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti la consulta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle componenti.

Il Portavoce e il suo supplente non possono rivestire contemporaneamente cariche in altre consulte.

### **Art. 12 - Attività del Portavoce**

A seguire l'elenco delle attività del Portavoce:

- a) coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed all'esterno;
- b) convoca e presiede la Consulta;
- c) predispose l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste pervenute;
- d) trasmette il verbale delle sedute al Sindaco;
- e) è responsabile del corretto uso della sede e dei mezzi messi a disposizione della Consulta da parte dell'Amministrazione.

I Portavoce delle Consulte possono essere convocati dal Sindaco, dagli Assessori, dal Presidente del Consiglio e dalle Commissioni Consiliari per esaminare preliminarmente le materie di interesse generale sulle quali le Consulte sono chiamate ad esprimersi.

Il Portavoce supplente svolge funzioni vicarie del Portavoce in caso di sua assenza o impedimento.

### **Art. 13 - Convocazione delle consulte**

Queste le modalità di convocazioni delle Consulte:

- a) La prima seduta di ciascuna Consulta è convocata dall'Ufficio di Segreteria Generale e verrà presieduta dal componente più anziano.

Le consulte sono convocate in via ordinaria dal Portavoce, anche recependo le proposte avanzate dai componenti.

Il Portavoce ha l'obbligo di convocare la Consulta quando ne facciano richiesta scritta il Sindaco (o l'Assessore designato) o il Presidente del Consiglio Comunale, o un quinto dei componenti della consulta entro 20 giorni dalla richiesta; se inadempiente, il Portavoce supplente lo diffida a provvedere entro 15 giorni, scaduti i quali procederà alla convocazione.

- b) Le Consulte si riuniscono in seduta ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno della seduta, è comunicato esclusivamente con



strumenti telematici ai componenti. La comunicazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della riunione. In caso di urgenza la Consulta può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore, con gli stessi mezzi.

#### **Art. 14 - Organizzazione e funzionamento**

Le sedute delle consulte sono presiedute dai rispettivi portavoce, che assicurano il buon andamento dei lavori, moderano la discussione degli argomenti in trattazione, assicurano l'iniziativa delle attività di informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento delle Consulte, garantiscono il rispetto della pluralità dei partecipanti.

Le sedute delle Consulte sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con la presenza dei 2/5 dei componenti.

Le decisioni sono assunte ricercando il massimo consenso; per le decisioni assunte a maggioranza dei presenti, il relativo verbale riporta altresì le proposte non accolte. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

La partecipazione alle Consulte è a titolo gratuito.

Le sedute sono pubbliche e gli invitati possono chiedere la parola secondo le modalità stabilite dalla Consulta volta per volta.

Le Consulte possono riunirsi in locali offerti gratuitamente dal Comune o in qualunque sede scelgano, in ogni caso il ricevimento e il deposito degli atti di pertinenza avverrà presso l'Ufficio della Direzione competente per materia.

Alla fine di ogni seduta deve essere redatto un verbale. Questo conterrà unicamente i pareri espressi e le decisioni assunte dalla Consulta, oltre che gli interventi dei soggetti intervenuti.

I verbali vengono sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Portavoce.

La copia dei verbali è trasmessa, esclusivamente in formato elettronico, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e agli Assessori di riferimento.

#### **Art. 15 - Consulta per la città**

Il Sindaco convoca l'assemblea delle consulte, denominata "Consulta per la città", almeno una volta all'anno.

#### **Art. 16 - Attività burocratico/amministrative**

L'ufficio della Segreteria Generale predispone e cura la tenuta e l'aggiornamento di un apposito registro nel quale sono annotati i nominativi dei portavoce delle Consulte e le cariche; le variazioni devono essere annotate tempestivamente.

### **CAPO III - Altre forme di partecipazione popolare**

Le norme previste in questa sezione integrano le norme dello Statuto del Comune di Caltanissetta dall'art.56 all'art.61.

#### **Art.17 - Assemblee cittadine/forum civici: finalità, tipologia e norme generali**

Le assemblee cittadine/forum civici, quale strumento di partecipazione straordinaria ed occasionale, vengono convocate al fine di conoscere gli orientamenti dei cittadini su tematiche di natura ambientale, urbanistica, sociale, economica e di quant'altro attinente all'amministrazione comunale.

- a) Le assemblee cittadine/forum civici possono essere territoriali o tematici. Nel primo caso saranno convocati i cittadini dell'area territoriale interessata (città, quartieri, borghi rurali, ecc.); nel secondo caso saranno convocati cittadini singoli o associati coinvolti nella discussione della tematica proposta.
- b) Le assemblee cittadine/forum civici possono essere indetti dal Sindaco.
- c) Le assemblee cittadine/forum civici sono convocati con avviso pubblico recante data, ora, luogo e oggetto almeno 5 giorni prima della data fissata.
- d) I cittadini possono fare richiesta di convocazione delle assemblee cittadine/forum civici al Sindaco, che procede secondo le modalità sopra previste.
- e) Le assemblee cittadine/forum civici non possono essere indetti nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti per le consultazioni elettorali.

### **Art.18 - Comitati di quartiere: costituzione, funzioni e norme di partecipazione**

L'amministrazione Comunale riconosce i Comitati di quartiere quali libere associazioni territoriali di cittadini.

Il Comitato di Quartiere non ha personalità giuridica, è politicamente imparziale, non ha alcun fine di lucro ed è fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti. I Comitati di quartiere, rappresentati dal proprio Presidente o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine che hanno un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere stesso.

Al fine di salvaguardare la natura associativa e lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di quartiere è necessaria un'Assemblea costituente di almeno 100 aderenti, assicurando la presenza di uomini e donne in un rapporto non inferiore al 40% per ciascun genere.

Un Comitato promotore di almeno 10 soggetti curerà l'Assemblea costituente, la quale si scioglie con l'elezione del Consiglio direttivo svolto alla presenza di due Consiglieri di maggioranza e uno di minoranza e si trasforma ipso facto in Assemblea di quartiere.

Le funzioni e i diritti del Comitati di quartiere sono:

- a) promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita di ciascun quartiere in cui la città di fatto è composta;
- b) diffondere e consolidare la solidarietà e la cultura della relazione nel territorio; organizzare incontri tra i vari Comitati di Quartiere, per avere una visione d'insieme della città e formulare proposte condivise all'Amministrazione Comunale;
- c) elaborare ogni anno un piano di interventi da inviare al Sindaco entro il 30 settembre;
- d) esprimere pareri e proposte, rispetto a ciascun quartiere, al traffico e alla viabilità, all'uso di aree e di immobili comunali da destinarsi a servizi per i quartieri;
- e) collaborare nella gestione di alcuni servizi (ad es. nonno vigile, adozione di aiuole, decoro urbano), rivolti a soddisfare le esigenze della popolazione dei quartieri nei limiti dell'indirizzo politico-amministrativo del Comune;

Il Sindaco, con preavviso di 5 giorni, e nei casi di motivata urgenza entro le 24 ore, può convocare i Comitati di quartiere in seduta congiunta, in quello che è l'organo di coordinamento di tutti i Comitati di quartiere, e cioè la Conferenza dei Quartieri.

L'Amministrazione attiva, il Presidente del Consiglio e i Consiglieri/e Comunali hanno la facoltà di partecipare alle riunioni senza diritto di voto.

Per le norme relative alle sedute, alla convocazione di assemblee e ai verbali si adottano quelle indicate per le Consulte Comunali se e in quanto compatibili.

Gli organi direttivi del Comitato di quartiere non possono restare in carica per più di due mandati.

### **Art.19 - Petizione popolare: finalità e norme generali**

La petizione popolare è finalizzata a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per tutelare bisogni e interessi diffusi dei cittadini che rientrano nelle competenze comunali.

Le petizioni, come previsto dall'art.61 dello Statuto del Comune di Caltanissetta "con firme autenticate nei modi di legge, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi" sono validamente presentate se sottoscritte ai sensi dell'art.57 dello Statuto del Comune di Caltanissetta - Diritto di iniziativa - "da un numero di cittadini pari al rapporto fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune e il numero dei consiglieri assegnati". Per ogni sottoscrittore deve essere riportato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

Ai sensi dell'art.61 dello Statuto del Comune di Caltanissetta le petizioni "vanno inviate al Sindaco, che ne dà informazione all'assessore al ramo che ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici. Entro 60 gg. il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di 30 gg. Ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi. Di quanto precede il Sindaco fornisce puntuale informazione al primo Consiglio comunale in apertura di seduta, in sede di comunicazione".

### **Art.20 - Proposta civica di deliberazione: finalità e norme generali**

I cittadini possono presentare proposte di deliberazione alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale (ex art. 57 Statuto del Comune di Caltanissetta) perché deliberino di conseguenza, secondo le proprie competenze.

Le proposte devono essere inviate rispettivamente al Sindaco o al Presidente del Consiglio, che le trasmettono agli uffici competenti.

Gli uffici competenti esprimono sulla proposta il relativo parere di regolarità tecnica.

Il Ragioniere generale, in sede di apposizione di parere di regolarità contabile, fornisce gli elementi necessari sotto il profilo finanziario in riferimento al bilancio comunale.

La proposta istruita è trasmessa dall'ufficio comunale competente al Sindaco o al Presidente del Consiglio nella dovuta forma per essere deliberata.

Le proposte pervenute devono essere iscritte con la necessaria istruttoria, all'ordine del giorno (dei rispettivi organi) e trattate entro i 30 giorni successivi.

Le modalità riguardo alla sottoscrizione, alla presentazione, all'ammissibilità della proposta di deliberazione seguono le stesse regole di cui al precedente art.19

Il Sindaco o il Presidente del Consiglio fissano il giorno in cui i promotori possono illustrare la proposta qualora questi lo richiedano.

## **CAPO IV - Il Consiglio Comunale dei Ragazzi**

Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha la sua ispirazione legislativa nell'art. 7 comma c) della legge 28 agosto 1997 n° 285.

Il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 29/04/2004 viene aggiornato come segue.

### **Art. 21 Le finalità**

Le finalità del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono: pedagogica, propositiva e consultiva

- a) Pedagogica in quanto i ragazzi hanno la possibilità di fare esercizio di socializzazione dei loro bisogni in termini solidali; avere un'ulteriore occasione per imparare a interagire con gli adulti e, quindi, per attivare il dialogo intergenerazionale; fare un concreto percorso di educazione alla cittadinanza.
- b) Propositiva e consultiva nel senso che i ragazzi possono manifestare all'Amministrazione comunale le loro esigenze e istanze in modo che l'Amministrazione possa "organizzare" la città anche a loro misura.

### **Art. 22 – Composizione del Consiglio Comunale dei Ragazzi**

Possono essere eletti quali Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi gli studenti delle classi secondarie di primo grado e delle classi primarie (limitatamente alle classi quarte e quinte) delle scuole statali di Caltanissetta.

Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle classi secondarie di primo grado e delle classi primarie (limitatamente alle classi quarte e quinte) delle scuole statali di Caltanissetta.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è costituito da 24 componenti (in linea di massima in ogni scuola verrà eletto un/una rappresentante ogni 200 studenti esprimendo comunque almeno un rappresentante di scuola primaria e uno di scuola secondaria di primo grado) e dura in carica 2 anni.

### **Art. 23 - Le elezioni**

Le elezioni si svolgono secondo i seguenti tempi e modalità:

- a) entro il 15 ottobre vengono presentate le candidature a consigliere comunale presso le dirigenze degli istituti, senza particolari formalità ma prevedendo la presenza di ciascun genere nella misura almeno del 40%;
- b) preferibilmente entro il 30 ottobre, il Dirigente Scolastico forma le liste dei candidati in ordine alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome e classe di appartenenza;
- c) dall'1 novembre inizia la campagna elettorale che si svolgerà nelle forme che, d'intesa con gli insegnanti, gli studenti riterranno più opportune (assemblee, volantinaggi, dibattiti in classe, ecc. ...);
- d) le elezioni si svolgeranno esclusivamente in orario scolastico (ore 9 – 13) il 3° venerdì/sabato del mese di novembre;
- e) negli Istituti sarà costituito, a cura del/della Dirigente Scolastico, un seggio elettorale che sarà composto da 2 scrutatori, un segretario e un presidente. Il seggio potrà comprendere insegnanti e personale tecnico della scuola, rappresentanti degli studenti non candidati, rappresentanti delle istituzioni locali e i genitori di alunni non candidati;
- f) gli elettori riceveranno la scheda per l'elezione a Consigliere Comunale, sulla quale saranno riportate le liste dei candidati; gli alunni potranno esprimere una doppia preferenza di genere, apponendo una crocetta sulla casella a fianco dei nominativi prescelti. Deve essere garantita la piena e totale autonomia e segretezza del voto;
- g) il Dirigente scolastico avrà anche il compito di decidere su eventuali ricorsi inerenti le procedure elettorali, che dovranno essere presentati entro 24 ore dal fatto per il quale si intende ricorrere e decisi entro le 48 ore successive;
- h) le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente alla chiusura dei seggi e dovranno essere aperte al pubblico. Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze;

in caso di parità sarà eletto il più anziano per età. Le votazioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi saranno considerate valide indipendentemente dal numero dei votanti;

i) il lunedì successivo i risultati dello scrutinio, con le intere liste e le relative preferenze, sono consegnati, a cura del Dirigente Scolastico, alla Direzione Scuola del Comune di Caltanissetta;

l) il Sindaco di Caltanissetta pubblica e proclama eletti, entro 15 giorni dal ricevimento dei risultati, e salvo la presentazione di eventuali ricorsi, i Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi ;

m) entro la prima settimana del mese di Dicembre, su convocazione del Sindaco di Caltanissetta, si svolgerà la prima riunione del Consiglio Comunale dei Ragazzi presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale.

#### **Art. 24 – Attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi**

Le decisioni prese dal Consiglio Comunale dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri sono verbalizzate da un funzionario del Comune che assiste alla seduta e sottoposte all'Amministrazione Comunale che, entro 60 giorni dal ricevimento, dovrà formulare proposta scritta circa il problema o l'istanza espressi ed illustrare le modalità che si intendono seguire per le eventuali relative soluzioni.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà richiedere al Sindaco di porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale della Città un preciso argomento e potrà richiedere anche che lo stesso venga discusso con l'intervento di uno o più rappresentanti della Giunta e del Consiglio dei Ragazzi.

Ai lavori del Consiglio Comunale dei Ragazzi sarà data la massima pubblicità. Le sedute sono pubbliche.

Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà procedere all'elezione del Sindaco; il Sindaco eletto nomina la Giunta scegliendo i componenti all'interno di una rosa di nomi proposti dai consiglieri comunali dei ragazzi. Il Sindaco dei ragazzi deve presentare, nella seconda seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro.

Il Sindaco dei ragazzi avrà il compito di convocare, presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio, di convocare e presiedere la Giunta.

La Giunta si riunirà dove e quando lo vorrà e dovrà discutere e proporre gli argomenti da sottoporre all'attenzione ed al dibattito del Consiglio o che verranno richiesti dal Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dovrà riunirsi almeno tre volte durante l'anno del suo mandato. La sede del Consiglio è il Palazzo Comunale.

Nel corso del mandato si potrà provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari o uscenti con candidati presi dalla lista dei non eletti secondo l'ordine delle preferenze ricevute nelle singole istituzioni scolastiche.

#### **Art. 25 – Norme finali di organizzazione**

La scuola disciplinerà, al proprio interno, in modo autonomo, le modalità per incentivare il confronto tra "eletti" ed "elettori" nell'ambito del proprio "collegio", attraverso "audizioni" o "dibattiti" nelle forme e sedi che si riterranno più compatibile con l'attività didattica.

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si avvarrà del supporto organizzativo e dell'azione di coordinamento di associazioni facenti parte della consulta Scuola ed educazione che si interfaceranno e collaboreranno con le Istituzioni scolastiche.

## **CAPO V - Cura e rigenerazione dei beni comuni urbani**

## **Art. 26 - Oggetto ed ambito di applicazione**

Le presenti norme, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto del Comune di Caltanissetta, disciplinano le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 Costituzione.

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali, le aree pubbliche e gli immobili comunali in genere, nonché gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, intende coinvolgere associazioni, enti, imprese e privati cittadini nell'adozione di spazi municipali per la gestione condivisa, la manutenzione ed eventuale rigenerazione degli spazi pubblici allo scopo di sensibilizzare maggiormente tutti al mantenimento di tali strutture a servizio della collettività ricordando come questa materia sia espressamente tutelata dall'art.9 della Costituzione della Repubblica Italiana in ordine alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42.

Le disposizioni seguenti si applicano nei casi in cui l'intervento dei cittadini per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani richieda la collaborazione o risponda alla sollecitazione dell'amministrazione comunale.

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

## **Art. 27 – Definizioni**

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a. Beni comuni urbani: i beni materiali esistenti sull'intero territorio comunale, quelli immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo.
- b. Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c. Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.
- d. Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani.
- e. Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.
- f. Gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall'amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- g. Interventi di rigenerazione: interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, partecipi, tramite metodi di coprogettazione, di processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi e integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città.

- h. Spazi pubblici: aree verdi, compresi boschi e pascoli, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

## Art. 28 - La collaborazione tra cittadini e amministrazione

La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- d) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- e) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima diffusione delle attività, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- f) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- g) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.
- h) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.
- i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica
- j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini attivi.

## Art. 29 - I cittadini attivi

La collaborazione con i cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sugli spazi pubblici e sugli edifici, ed in particolare: **la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione.**

- j.a) L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
- j.b) I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno.

- j.c) Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.
- j.d) Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'ente ai fini previsti dalla legge penale o quale causa di estinzione del reato ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
- j.e) Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini.

### **Art. 30 - Il Patto di collaborazione**

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

### **Art. 31 – Ambiti del patto di collaborazione**

Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- j.e.a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- j.e.b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- j.e.c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- j.e.d) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto;
- j.e.e) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- j.e.f) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
- j.e.g) Il patto di collaborazione può contemplare, anche, azioni di mecenatismo, cui dare ampio rilievo comunicativo mediante forme di pubblicità e comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune urbano.



### **Art. 32 - La promozione dell'innovazione sociale e digitale**

Il Comune promuove l'innovazione sociale, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, per creare servizi che soddisfino bisogni sociali e che nel contempo attivino legami sociali e forme di collaborazione civica, anche attraverso piattaforme e ambienti digitali. Il Comune promuove l'innovazione sociale per la produzione di servizi collaborativi. Al fine di ottimizzare o di integrare l'offerta di servizi pubblici o di offrire risposta ai nuovi bisogni sociali, il Comune favorisce il coinvolgimento diretto dell'utente finale di un servizio nel suo processo di progettazione, infrastrutturazione ed erogazione. La produzione di servizi collaborativi viene promossa per attivare processi generativi di beni comuni materiali, immateriali e digitali. Il Comune persegue gli obiettivi di cui al presente articolo anche sostenendo e promuovendo la nascita di cooperative, imprese sociali, start-up a vocazione sociale e lo sviluppo di attività e progetti a carattere economico, culturale e sociale.

Il Comune favorisce l'innovazione digitale attraverso interventi di partecipazione all'ideazione, al disegno e alla realizzazione di servizi e applicazioni per la comunità.

### **Art. 33 - La promozione della creatività urbana**

Il Comune promuove la creatività, le arti, la formazione e la sperimentazione artistica come uno degli strumenti fondamentali per la riqualificazione delle aree urbane o dei singoli beni, per la produzione di valore per il territorio, per la coesione sociale e per lo sviluppo delle capacità.

### **Art. 34 - Le proposte di collaborazione**

Il Comune individua la struttura deputata all'istruttoria delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente all'attivazione degli uffici interessati, costituendo per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione ai fini della definizione della proposta.

Il Comune può predisporre e pubblicare l'elenco degli spazi, degli edifici che potranno formare oggetto di interventi di cura o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.

Rimane ferma la possibilità di presentare proposte di collaborazione anche con riferimento a spazi ed edifici diversi da quelli inseriti nell'elenco.

Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere viene effettuata con criteri di trasparenza e procedure di tipo partecipativo.

### **Art. 35 - Le forme della collaborazione**

Qui di seguito sono elencate le forme della collaborazione:

- a) la proposta di collaborazione è presentata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta rientra tra le ipotesi di collaborazione che il Comune definisce e porta a conoscenza dei cittadini;
- c) la proposta è presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

Nel caso di cui alla lett. a):

l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento.

Nel caso di cui alla lett. b):

l'iter procedurale è definito dall'atto dirigenziale che identifica ambito, requisiti e condizioni del modulo collaborativo predefinito.

Nel caso di cui alla lett. c):

la struttura deputata all'istruttoria della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti. Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

### **Art. 36 – Forme di pubblicità della proposta di collaborazione**

Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

### **Art. 37 – Procedura di attuazione della proposta di collaborazione**

La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnica degli uffici e dei gestori dei servizi pubblici coinvolti.

La struttura deputata all'istruttoria delle proposte di collaborazione predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, la proposta di patto di collaborazione e la sottopone al Dirigente competente per materia per l'approvazione e successiva gestione.

Il patto di collaborazione è trasmesso a tutti gli ulteriori servizi coinvolti nella sua attuazione per le attività di competenza e per l'assunzione dei relativi atti gestionali secondo quanto indicato nel patto di collaborazione in conformità alle disponibilità formalmente espresse dai Servizi stessi nella fase istruttoria.

Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolti nell'istruttoria.

La proposta di collaborazione che determini modifiche sostanziali allo stato dei luoghi o alla destinazione d'uso degli spazi pubblici è sottoposta al vaglio preliminare della Giunta.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Dirigente della struttura individuata come competente in base all'oggetto della collaborazione. In caso di pluralità di strutture la proposta può essere sottoscritta e gestita dal Dirigente responsabile dell'istruttoria.

I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

### **Art. 38 - La gestione condivisa di spazi pubblici**

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto la gestione condivisa di uno spazio pubblico.

I cittadini attivi si prendono cura dello spazio, per un periodo predefinito, per realizzarvi tutti gli interventi e le attività indicate nel patto.

I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

Viene garantita la possibilità della gestione condivisa del medesimo bene da parte di una pluralità di cittadini attivi.

L'amministrazione riconosce il diritto di prelazione per la gestione delle aree riservate a verde pubblico urbano di cui all'art. 4, comma 5, legge 14 gennaio 2013, n. 10, ai 10 proprietari che raggiungano almeno il 66% delle proprietà riuniti in forma di associazione, consorzio od altra forma collaborativa

### **Art. 39 - Gli interventi di rigenerazione di spazi pubblici**

Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici da realizzare grazie a un contributo economico, totale o prevalente, dei cittadini attivi. In tal caso il Comune valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa.

Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere con chiarezza l'intervento che si intende realizzare. Devono in particolare essere presenti: relazione illustrativa, programma di manutenzione, tavole grafiche in scala adeguata della proposta progettuale, stima dei lavori da eseguirsi.

Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta l'esecuzione degli interventi di rigenerazione, esonerando l'A. C. da ogni responsabilità.

Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione degli interventi di rigenerazione. In tal caso l'amministrazione individua gli operatori economici nel rispetto delle disposizioni in materia di attività contrattuale e dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento.

Resta ferma per i lavori eseguiti mediante interventi di rigenerazione la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Gli interventi di rigenerazione inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta oppure gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, allo scopo di garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico del Comune.

#### **Art. 40 - Gli interventi di cura e di rigenerazione di edifici**

La Giunta, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio comunale e anche sulla base di procedure partecipative e deliberative individua periodicamente nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune gli edifici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione tra cittadini e Comune.

La periodica ricognizione degli edifici in stato di parziale o totale disuso e delle proposte di cura e rigenerazione avanzate dai cittadini è promossa con procedure trasparenti, aperte e partecipate, in accordo con le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e delle disposizioni vigenti in materia di digitalizzazione dell'attività amministrativa.

Le proposte di collaborazione per la rigenerazione di edifici in stato di parziale o totale disuso sono valutate sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Il Comune, laddove necessario, promuove il coordinamento fra le proposte presentate per il medesimo edificio o per edifici diversi.

Il Comune può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura e rigenerazione di edifici in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'art. 838 Codice Civile.

Il Comune può destinare agli interventi di cura e rigenerazione di cui al presente capo gli edifici confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati.

I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa od altra forma collaborativa, a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa puntualmente disciplinati nei patti stessi.

a) La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura a tutti i cittadini disponibili a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività previste.

b) La durata della gestione condivisa non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

I patti di collaborazione disciplinano gli oneri di manutenzione e per le eventuali opere di recupero edilizio gravanti sui cittadini attivi. Eventuali miglioramenti o addizioni devono essere realizzate senza oneri per l'amministrazione e sono ritenuti dalla medesima.

#### **Art. 41 - Il ruolo delle scuole**

Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni.

Il Comune collabora con le scuole e con l'Università per l'organizzazione di interventi formativi, teorici e pratici, sull'amministrazione condivisa dei beni comuni rivolti agli studenti e alle loro famiglie.

I patti di collaborazione con le scuole e con l'Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari e di attività di Alternanza scuola-lavoro, di attività di PON e di progetti scolastici.

#### **Art. 42 - Forme di sostegno**

Esenzioni ed agevolazioni previste in materia di canoni e tributi locali: le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione del presente Regolamento sono considerate di rilevante interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dalla normativa vigente.

Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal Regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore.

Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione del presente Regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dispone, nell'ambito delle possibilità riconosciute dalle norme e dai vincoli finanziari, esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione del presente Regolamento o alle associazioni, consorzi, cooperative, fondazioni di vicinato o comprensorio di cui al presente Regolamento, assimilandone il trattamento a quello delle associazioni, delle fondazioni e degli altri enti che non perseguono scopi di lucro.

#### **Art. 43 - Affiancamento nella progettazione**

Qualora la proposta di collaborazione abbia ad oggetto azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento dei dipendenti comunali ai cittadini nell'attività di progettazione necessaria alla valutazione conclusiva e alla realizzazione della proposta.

#### **Art. 44 - Risorse finanziarie a titolo di rimborso di costi sostenuti**

Il Comune concorre, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani.

Nel definire le forme di sostegno, l'amministrazione riconosce contributi di carattere finanziario solo e nella misura in cui le necessità cui gli stessi sono preordinati non siano affrontabili con sostegni in natura. Il patto di collaborazione individua l'ammontare massimo del contributo comunale e le modalità di erogazione. La liquidazione del contributo è subordinata alla rendicontazione delle attività svolte e dei costi sostenuti.

Non possono essere corrisposti, in via diretta o indiretta, compensi di qualsiasi natura ai cittadini che svolgono attività di cura condivisa dei beni comuni, a fronte delle attività prestate, che vengono svolte personalmente, spontaneamente e a titolo gratuito.

#### **Art. 45 - Autofinanziamento**

Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Il patto di collaborazione può prevedere:

- a) la possibilità per i cittadini attivi di utilizzare, a condizioni agevolate, spazi comunali per l'organizzazione di iniziative di autofinanziamento;
- b) la possibilità di veicolare l'immagine degli eventuali finanziatori coinvolti dai cittadini;
- c) il supporto e l'avallo del Comune ad iniziative di raccolta diffusa di donazioni attraverso l'utilizzo delle piattaforme telematiche dedicate.

Al fine di incentivare l'autonoma raccolta di risorse da parte dei cittadini attivi, nel patto di collaborazione può essere previsto un meccanismo di impegno variabile delle risorse comunali per le azioni di cura o di rigenerazione dei beni comuni urbani, crescenti al crescere delle risorse reperite dai cittadini attivi.

#### **Art. 46 - Comunicazione**

Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

#### **Art. 47 - Rendicontazione**

La documentazione delle attività svolte e la rendicontazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con i cittadini. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione.

Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.

La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

- a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
- b) azioni e servizi resi;
- c) risultati raggiunti;
- d) risorse disponibili e utilizzate.

Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

## **Art. 48 - Responsabilità**

Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura e rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta. Sono fatte salve eventuali coperture assicurative del Comune per danni a terzi ove operanti in ragione dell'oggetto della specifica collaborazione attivata.

Il Comune può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate.

## **Art. 49 - La vigilanza**

I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e rigenerazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.

# **CAPO VI- Il bilancio partecipativo**

## **Art.50 - Definizione e finalità**

Con il presente Regolamento vengono disciplinate le attività previste dall'art.6 della L.R. 5/2014, che prevede l'obbligo per i Comuni di spendere una quota pari almeno al 2% delle somme trasferite con forma di democrazia partecipata.

Tali attività si propongono quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione.

L'attivazione del processo partecipativo è strettamente vincolata al coinvolgimento diretto della cittadinanza e al riconoscimento del cittadino quale protagonista consapevole e responsabile delle scelte relative alla sua comunità di appartenenza.

Il Comune di Caltanissetta, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di partecipare agli indirizzi e alla formazione dei programmi gestionali, nonché alla determinazione di parte dell'azione politico-amministrative nelle forme definite dal presente regolamento.

Il bilancio partecipativo è un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per renderli parte attiva di alcune scelte dell'amministrazione sia attraverso la condivisione delle proposte sia con il loro voto su tali proposte.

L'intero percorso porta ad una maggiore responsabilizzazione dei cittadini nell'espressione dei loro bisogni così come ad una migliore comprensione delle esigenze dell'intera collettività condividendo metodi, finalità e obiettivi comuni.

### **Art.51 - Ambiti tematici della Partecipazione**

Le voci di bilancio da sottoporre a partecipazione sono individuate sulla base delle modalità contenute nel presente regolamento.

Il Sindaco e la Giunta Comunale individuano annualmente le aree tematiche in numero non inferiore a sei, specificando l'entità delle risorse previste o da prevedere nel contesto del bilancio di previsione, da sottoporre alla procedura partecipata.

### **Art. 52 - Aventi diritto alla Partecipazione**

La partecipazione è un diritto della popolazione della comunità.

Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i soggetti interessati alle politiche di bilancio del Comune di Caltanissetta ovvero ogni cittadino, in forma singola o associata, residente nel territorio comunale, e che abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Sarà invece escluso:

- a) chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione Italiana (Comuni, Province, Regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo Unico degli Enti Locali;
- b) chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;
- c) coloro che ricoprano incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;
- d) associazioni presenti sul territorio Nazionale, che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgano attività con fini politici;
- e) i dipendenti del comune di Caltanissetta.

### **Art. 53 - Fasi e modalità della partecipazione**

La gestione del procedimento è affidata ad un gruppo di lavoro appositamente costituito da personale della Segreteria Generale, del CED e dell'Ufficio della Partecipazione

Il procedimento di bilancio partecipativo si struttura nelle seguenti fasi.

#### Prima fase: informazione

È la fase iniziale nella quale il Comune di Caltanissetta rende nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza al processo di formazione di una parte del proprio Bilancio.

L'informazione viene resa nota tramite apposito avviso pubblico da pubblicare sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e tramite stampa, siti web e ogni altra adeguata forma di comunicazione, almeno 90 giorni prima dell'avvio della votazione del progetto.

L'informazione consiste:

1. nell'indicazione delle aree tematiche (esempio viabilità e trasporti, sviluppo economico e occupazione, attività sociali, culturali, etc.) da sottoporre a votazione;
2. nell'indicazione della spesa complessiva destinata al bilancio partecipativo, distinta, ove previsto, in spesa corrente e spesa per investimenti;
3. nell'indicazione delle modalità di votazione, che devono essere effettuate telematicamente;
4. nell'indicazione del termine entro il quale effettuare la votazione (trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico).

#### Seconda fase: voto del cittadino per la scelta dell'area tematica/ esito della scelta dell'area tematica

Ogni cittadino può esercitare una sola preferenza per la scelta dell'area tematica.

La seconda fase si conclude con la pubblicazione della graduatoria dell'esito della scelta dell'area tematica. Tale informazione deve essere resa pubblica entro 5 giorni dalla conclusione del periodo di votazione.

#### Terza fase: invito a presentare progetti

Effettuata la pubblicazione della graduatoria, si provvede a rendere noto tramite apposito avviso pubblico sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune:

1. le tre aree tematiche che hanno ottenuto il maggior numero di voti e sulle quali presentare i progetti, le proposte, le idee;
2. l'importo massimo di spesa per ogni progetto da presentare;
3. le modalità di presentazione, che devono avvenire:
  - tramite consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, direttamente da parte del proponente;
  - tramite invio per posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno;
  - tramite posta elettronica certificata (PEC) [protocollo@pec.comune.caltanissetta.it](mailto:protocollo@pec.comune.caltanissetta.it)
4. il termine entro il quale presentare i progetti (trenta giorni dalla pubblicazione del secondo avviso pubblico).

I progetti presentati devono essere coerenti con l'area tematica scelta e devono contenere al loro interno questi elementi fondamentali: titolo, finalità ed obiettivi, destinatari, scansione delle attività, cronoprogramma delle attività (di durata non superiore a 12 mesi), metodologia e limite di spesa previsto per ogni progetto.

Ogni cittadino, in forma singola o associata, può presentare un solo progetto.

#### Quarta fase: esame dei progetti

I progetti pervenuti entro i termini, sono esaminati dalla Commissione Valutativa, composta dal Segretario Generale (o suo delegato), dal Dirigente dei settori delle aree tematiche votate dai cittadini, dal Dirigente della Direzione LL.PP..



La Commissione, ha a disposizione 20 gg. per esprimere il parere in ordine alla fattibilità di ciascun progetto, sulla base dei seguenti criteri:

- Chiarezza del progetto e degli obiettivi;
- Coerenza con l'area tematica;
- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione.

#### Quinta fase: votazione dei progetti

Completato l'esame da parte della Commissione, si provvede a rendere noto, tramite apposito avviso pubblico sull'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, quanto segue:

1. i progetti ritenuti ammissibili;
2. le modalità di votazione, che devono essere effettuate in modalità telematica.  
Si precisa altresì che ogni cittadino può esercitare una sola preferenza per la scelta del progetto relativo alle spese correnti e una sola preferenza per la scelta del progetto;
3. il termine entro il quale effettuare la votazione (trenta giorni dalla pubblicazione del terzo avviso pubblico)

#### Sesta fase: pubblicazione esito, completamento dei progetti e relativa liquidazione della spesa

Completata la fase della votazione si provvede a pubblicare, all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune, la graduatoria dei progetti votati dai cittadini.

Le attività di avvio, di controllo e di verifica della realizzazione dei progetti e della loro rendicontazione economica vengono condotte da ciascuna Direzione interessata per competenza.

Si procederà a pubblicare, sul sito istituzionale, le informazioni relative al progetto realizzato e alla relativa liquidazione della spesa.

L'Amministrazione Comunale impegna le risorse necessarie per la gestione della procedura partecipata e, nel rispetto della copertura finanziaria, realizza i progetti che hanno ottenuto il più elevato numero di preferenze.

### **Art. 54 - Istituti e forme della partecipazione**

L'Amministrazione Comunale adotta le misure necessarie a svolgere tutte le fasi della partecipazione di cui al precedente articolo.

### **Art. 55 - Azioni di promozione della partecipazione**

L'Amministrazione comunale favorisce la partecipazione dei cittadini sia in forma individuale sia attraverso associazioni o gruppi anche informali presenti sul territorio comunale.

L'Amministrazione promuove la partecipazione dei cittadini anche mediante l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

#### **Art. 56 - Risorse**

L'Amministrazione comunale reperisce le risorse ritenute necessarie per la gestione della procedura partecipata.

## **Capo VII – NORME FINALI**

#### **Art. 57 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

#### **Art. 58 - Informativa sul trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR al momento della raccolta dei dati, sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, sull'ambito di comunicazione dei dati personali, sulle modalità di trattamento, sul titolare del trattamento e sui diritti riconosciuti all'interessato.

#### **Art. 59 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.